Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17068 **Data: 13/11/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 12/11/2017 relativo all'incontro (9555) di Under 15 qualificazione Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Pinerolo (TO) il 12/11/2017 tra Pinerolo Sporting U15 (540) e HC Chiavenna U15 (093).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093):
 GSP17052 del 30/10/2017: a tavolino con il punteggio di 6-0 ai sensi dell' art. 5.2.1 delle N.O.F.A. - Giovanili U.15 – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare. Trasmissione atti al Procuratore Federale
 GSP17058 del 06/11/2017: a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 30 del Regol. di Giustizia
 GSP17058 del 06/11/2017: di €. 1.000,00.- (mille/00) ai sensi dell' art.7C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018
 GSP17061 del 08/11/2017: a tavolino con il punteggio di 7-0 ai sensi dell' art. 5.2.1 delle N.O.F.A. - Giovanili U.15 – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** a tavolino con il punteggio di 9-0 ai sensi dell' art. 5.2.1 delle N.O.F.A. Giovanili U.15 – 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare .

D) Motivazione:

Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l' incontro in questione è stato disputato, nonostante la squadra ospite abbia schiera= to soltanto **10 (dieci) giocatori,** di cui 9 di movimento e un portiere, anzichè i **12 (dodici)**) previsti, di cui dieci di movimento e due portieri (e non 10 + 1, come indicato nel rapporto arbitrale), come prescritto dal= l' art. 5.2.1 delle N.O.F.A. Giovanili – categoria U.15 - 2017/2018;
- considerato che la previsione della citata norma deve intendersi inderogabile, come da recente interpretazione autentica fornita in via d'urgenza dal Presidente della F.I.S.G., essendo posta a **tutela dell'incolumità fisica** degli atleti, soprattutto se di giovane età ed ancora in via di crescita e sviluppo psico-fisico;
- considerato che la violazione di tale regola è sanzionata dalle N.O.F.A.Giovanili, nonché dall' art. 30 del Regol. di giustizia con la perdita della gara da parte della squadra in difetto con il punteggio di 5-0 o con il maggior scarto di punti conseguito sul campo;
- verificato che nel caso in questione la squadra dell' H.C. Chiavenna è già risultata sconfitta sul campo con il punteggio di 13 a 4 e che pertanto la perdita della gara a tavolino vada sancita con il punteggio 9-0 (maggiore scarto di reti);
- - ciò premesso visti gli artt. 5.2.1. delle Norme Organizzative Federali Annuali Giovanili – campionato Nazionale Under 15 - 2017 /2018 e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Chiavenna con il punteggio di 9-0

- visto l' art. 30, n.2 del Regolamento di giustizia

trasmette

gli atti al Procuratore Federale per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società sanzionata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi